



TESTO UNICO LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO

Art. 232

Collocamento a riposo

Gli ambasciatori, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 1^a classe, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 2^a classe possono, con decreto del Presidente della Repubblica e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, essere collocati a riposo per motivi di servizio. I predetti impiegati possono, con decreto del Presidente della Repubblica, essere collocati a riposo dopo dodici anni di permanenza nella stessa qualifica. Possono altresì essere collocati a riposo con le stesse modalità di cui al comma precedente gli impiegati delle altre qualifiche della carriera diplomatico-consolare nonché quelli delle altre carriere direttive contemplate nel presente capo rispettivamente dopo dieci o dodici anni di permanenza nella stessa qualifica. Agli impiegati collocati a riposo a norma del precedente e del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 secondo comma e 52 del testo unico sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni, nonché il disposto dell'art. 10 del regio decreto 5 aprile 1925, n. 441.

Versione in vigore dal 25 gennaio 1957 secondo Normattiva, non più in vigore dal 5 marzo 1967 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Parte	Terza — Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
Titolo	I — Carriere - stato giuridico - disposizioni transitorie
Capo	II — Ministero degli Affari Esteri
Sezione	II — Personale delle carriere con ordinamento speciale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1957

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-lo-statuto-degli-impiegati-civili-dello-stato/art-232-collocamento-a-riposo/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it